

Copia di deliberazione della Giunta comunale

N.....66.....del Reg.

Data...25..02..1994.

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ.
APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA
A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1994.**

L'anno millenovecentonovantaquattro....., il giorno...venticinque..... del mese di...Febbraio.....
alle ore...17.30....., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è
riunita con la presenza dei signori:

Pinna Mario - SINDACO
MELONI Rosa - ASSESSORE
DIEZ Marcello - Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori:

Partecipa il Segretario comunale signor...Dr. Meloni Mario.....

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a delibe-
rare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere.....FAVOREVOLE.....

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale, in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, fra l'altro, è stata emanata la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Dato atto:

- che le disposizioni del decreto legislativo soprarichiamato hanno effetto dal 1° gennaio 1994;
- che dalla stessa data è abrogata la previgente normativa, già introdotta con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le nuove disposizioni;
- Visti, in particolare, gli artt. 3, comma 5, e 36, comma 2, del precitato D.Lgs. n. 507/1993 che, testualmente, recitano:

Art. 3 - Regolamento e tariffe.

5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo.

Art. 36 - Norme transitorie.

2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994.

Vista la deliberazione consiliare n. in data, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della detta imposta;

Ritenuto di dovere dare applicazione alle norme testé riportate;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 1992... (penultimo anno precedente a quello in corso), quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 2648 abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe V[^];

Ritenuto, pur trattandosi di prima applicazione della nuova normativa, che il provvedimento, non avendo alcun carattere discrezionale, rientra nella competenza della Giunta Comunale avendo il Consiglio assunto le sue determinazioni in ordine alle eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che testualmente recita:

6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

Visto che, l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite da questa Giunta comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare sufficientemente articolate in modo chiaro ai fini della loro consultazione anche da parte dei cittadini;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) di approvare le allegate nuove tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità che trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1994, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) la presente deliberazione sarà trasmessa, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 507/1993.

COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 66, in data 25.02.1994)

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12).

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1);
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 50%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
1.600	16.000	2.400	24.000 12,60	3.200	32.000

Per il periodo turistico dal..... al....., per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del..... %):

- per superficie fino a mq. 5,50 (A +% di A) L.....

- per superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 (B +% di A) L.....

- per superficie superiore a mq. 8,50 (C +% di A) L.....

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 150%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
3.200	32.000	4.000	40.000	4.800	48.000

Per il periodo turistico dal..... al....., per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del..... %):

- per superficie fino a mq. 5,50 (D +% di A) L.....

- per superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 (E +% di A) L.....

- per superficie superiore a mq. 8,50 (F +% di A) L.....

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13).

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie.

A) ALL'INTERNO.

a.1 PUBBLICITÀ NORMALE		a.2 PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)	
Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
1.600	16.000	3.200	32.000

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 50%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
1.600	16.000	2.400	24.000	3.200	32.000

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 150%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
3.200	32.000	4.000	40.000	4.800	48.000

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3).

CAT.	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO	SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	144.000	288.000	288.000	576.000
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	96.000	192.000	192.000	384.000
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	48.000	96.000	96.000	192.000

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14).

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3).

PER CONTO ALTRUI (comma 1)		PER CONTO PROPRIO (comma 3)	
A Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	B Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	C Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	D Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
6.400	64.000	3.200	32.000

Per il periodo turistico dal....., al....., per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del..... %):
 - per pubblicità fatta per conto altrui (**A** maggiorata del..... %) L.....
 - per pubblicità fatta per conto proprio (**C** maggiorata del..... %) L.....

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5).

PER OGNI GIORNO			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del % per il periodo turistico dal al	
A Per i primi 30 giorni (comma 4)	B Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	C Per i primi 30 giorni (comma 4) (A maggiorata del.....%)	D Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (B maggiorata del.....%)
4.000	2.000		

4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15).

Comma	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA	
			A Normale	B Maggiorata per il periodo turistico dal..... al..... (A maggiorata del.....%)
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	16.000	
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	Per ogni giorno o frazione	96.000	
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	Per ogni giorno o frazione	48.000	
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito	Per ogni giorno o frazione	4.000	
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità	Per ogni giorno o frazione	12.000	

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 16 - Riduzioni dell'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17 - Esenzioni dall'imposta.

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla

vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

PINNA MARIO

Il Segretario Comunale

MELONI MARIO

L'Assessore

MELONI ROSA




Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 3 MAR. 1994 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 47, comma 1);
- È stata comunicata, con lettera n. 603, in data 3 MAR. 1994, ai capigruppo consiliari (art. 45, comma 3, trattandosi di materia prevista dal comma 2);
- È stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 45, comma 1);

Dalla Residenza comunale, li 3 MAR. 1994



Il Segretario Comunale

M. Meloni


Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- È stata trasmessa, con lettera n., in data, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri per il controllo:
 - nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 45, comma 2);
 - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 45, c. 4);
- È divenuta esecutiva il giorno 13.03.94:
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).
- È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 47, comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 3.03.94 al 17.03.94

Dalla Residenza comunale, li 18.03.94



Il Segretario Comunale

M. Meloni